SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 novembre 1989.

Ripartizione della somma di lire 5 miliardi per l'anno 1989 per programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste, nonché per spese legali sostenute dalle stesse associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che detto articolo autorizza per il 1989 la spesa di lire 5 miliardi per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'art. 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349:

Considerato che detto articolo attribuisce al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, il compito di definire i criteri per la concessione dei relativi contributi;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'ambiente nella seduta del 12 maggio 1987;

Ritenuto di dover innanzitutto ripartire la suddetta somma complessiva tra le due menzionate finalità in relazione alle effettive necessità e alle esigenze di pubblico interesse;

Ritenuto di dover stabilire i criteri per la concessione dei predetti contributi in base ai principi di imparzialità, convenienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da soddisfare al massimo l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente;

Visti i decreti ministeriali del 20 febbraio 1987, del 26 maggio 1987 e del 1° marzo 1988, con i quali sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

La somma di lire 5 miliardi stanziata per l'anno 1989 è ripartita in lire 4 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni in premessa e in lire 300 milioni per le spese legali sostenute dalle medesime associazioni per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

I programmi finalizzati dovranno essere conformi alle finalità statutarie delle singole associazioni, e potranno anche far parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse.

Ciascun programma finalizzato dovrà indicare dettagliatamente le finalità specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi e le modalità di esecuzione, la descrizione delle attività o delle opere da realizzare, i costi e i benefici previsti.

I programmi finalizzati presentati dalle associazioni saranno valutati da una commissione, appositamente istituita con decreto ministeriale, secondo i seguenti criteri:

1) utilità dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;

2) fattibilità concreta dell'iniziativa;

3) valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte, da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente, in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali;

4) precedenza, a parità di requisiti, ai programmi finalizzati delle associazioni che non fruiscono di sovvenzioni statali.

I suddetti programmi finalizzati, corredati delle richieste di contributo, dovranno pervenire, in cinque copie complete, al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, entro il 20 dicembre 1989.

Per ogni programma finalizzato non è ammesso cumulo di contributi statali. Per questo motivo, nella domanda di ammissione al contributo dovrà essere contenuta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione che per i programmi stessi non sia stato richiesto o ottenuto altro finanziamento statale.

Per i programmi finalizzati scelti sarà concesso da parte del Ministero un contributo che potrà coprire in tutto o in parte la spesa prevista. Le modalità di erogazione dei contributi saranno precisate nello stesso provvedimento di individuazione dei programmi ammessi al finanziamento.

Entro il medesimo termine del 20 dicembre 1989 dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente, le richieste motivate e corredate di idonea documentazione, relative al rimborso delle spese sostenute da parte delle stesse associazioni ambientaliste per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1989

Il Ministro: RUFFOLO

89A5545

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 ottobre 1989.

Aumento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed in particolare il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Reparto contributi e pensioni Fondo clero e culti diversi n. 15/9/3002/CL/FP del 25 maggio 1989;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 5,4% per l'anno 1988;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 931.500 a L. 981.900 annue.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5487

DECRETO 9 novembre 1989.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1989.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 concernente la disciplina dell'amministrazione del Fondo sopracitato;

Considerato che, a seguito del decreto ministeriale 26 settembre 1989 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della gestione istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è stata accertata all'entrata del Fondo per la mobilità della manodopera la somma di lire 9,5 miliardi occorrente per l'applicazione della citata legge n. 40;

Ritenuto necessario acquisire la predetta somma di lire 9,5 miliardi;

Considerato che, a seguito della presentazione alla CEE di un progetto formativo per i lavoratori italiani all'estero, dovrà essere acquisito, in partita di giro, il contributo del Fondo sociale europeo;

Ritenuto di dover istituire due nuovi capitoli al fine di acquisire le somme che saranno versate dalla CEE ed erogare le stesse somme agli operatori della formazione conseguente al progetto di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1989, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del predetto Fondo per l'esercizio finanziario 1989;

Ritenuta le necessità di effettuare una variazione al bilancio di previsione dello stesso Fondo per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. n. 5303 - parte entrate, del bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione «Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero».

Art. 2.

È istituito il cap. n. 1504 - parte spese, del bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione «Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero».

Art. 3.

È approvata la seguente variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1989.

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5104. — Somma trasferita dalla gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 . . . . L.	9.500.000.000
Cap. 5303. — Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero (di nuova istituzione)	p.m.
Totale entrate . . . L.	9.500.000.000

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 1002. — Somma occorrente per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 . . . . L.	9.500.000.000
Cap. 1504. — Somma del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero (di nuova istituzione)	p.m.
Totale a pareggio . . . L.	9.500.000.000

Roma, addì 9 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GRIPPO

89A5488

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Iglesias è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Iglesias è accertato per il giorno 7 ottobre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5486

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'ospedale «Martini» di Torino dell'unità sanitaria locale n. 1-23, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 1-23 di Torino, in data 8 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale del 15 luglio 1982 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «Martini» di Torino;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 1-23 di Torino è autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale «Martini» di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Anselmetti prof. Gianfranco, primario della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Grassano dott. Giuseppe, aiuto chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Ferrero dott. Dario, aiuto chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Ghisotti dott. Enrico, aiuto chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Talenti dott. Augusto, assistente chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Ferraris dott. Carlo, assistente chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Cimino dott. Francesco, assistente chirurgo della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Marconi prof. Ruggero, primario della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Lombardo dott. Giuseppe, aiuto chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Sommo dott. Michelangelo, aiuto chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Baldinetti dott. Renato, assistente chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Delpiano dott. Claudio, assistente chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Martelli dott. Salvatore, assistente chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino;

Morosini dott. Mario, assistente chirurgo della prima divisione di chirurgia generale dell'ospedale «Martini» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere della sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 1-23 di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5489

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 8 novembre 1989.

Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, riguardante la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'A.I.M.A.

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1987, recante norme generali per la concessione di una indennità per i produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera;

Visto in particolare, l'art. 6, paragrafo 3, di detto decreto con il quale si fissava il termine di abbattimento dei capi lattiferi al 30 giugno 1988, prorogato al 30 settembre 1988 dal decreto del presidente dell'A.I.M.A. n. 316 del 4 agosto 1988;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, che prevede la sostituzione dei capi lattiferi, abbattuti entro la data del 30 settembre 1988, con vacche e bestiame da carne, ed in particolar modo il paragrafo 5 che stabilisce, in un anno dall'abbattimento, il termine entro il quale completare la riconversione;

Ritenuto che tale termine di un anno dall'abbattimento non consente, agli allevatori che si sono impegnati ad effettuare tali sostituzioni, il reperimento sul mercato dei soggetti appartenenti alle razze previste dalle singole regioni;

Ritenuto che occorre provvedere a prolungare di ulteriori nove mesi il termine di sostituzione dei capi abbattuti;

Decreta:

Articolo unico

Il termine dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, relativo alla sostituzione di capi lattiferi abbattuti e fissato in un anno dall'abbattimento è prorogato di ulteriori nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1989

Il Presidente: MANNINO

89A5491

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO 27 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 187 a 199 relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 320 a 328 relativi alla scuola di specializzazione in biologia clinica sono soppressi.

Dopo l'art. 205 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intestazione:

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 206. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Universita degli studi di Messina. La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica - indirizzo generale e didattico ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 207, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo, indirizzo immunoematologico, indirizzo tecnico.

Art. 207. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo in patologia clinica - indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico e di quattro anni per l'indirizzo tecnico. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso.

Art. 208. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia. Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di patologia generale.

Art. 209. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo immunoematologico: laureati in medicina e chirurgia;

c) indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 210. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 211. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 212. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica . . . . ore 40

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I . . . . » 40

metodologia biochimica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica . . . . » 40

biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30

radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II . . . . » 30

metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I . . . . ore 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25

biochimica patologica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25

citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II . . . . . » 30

biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina . . . . » 30

fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25

citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . » 25

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . ore 30

enzimologia . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia dei prelievi (ore 80):

immunologia II . . . . » 30

immunoematologia II . . . . » 20

immunopatologia II . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25

patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50

patologia cellulare e tessutale . . . . » 50

patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia dei prelievi . . . . ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia . . . . » 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . » 60

immunoematologia . . . . » 50

immunogenetica . . . . » 50

Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue . . . . ore 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia . . . . ore 60

immunopatologia . . . . » 40

immunogenetica . . . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . . . » 140

Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale (ore 120)

fisiopatologia del sangue . . . . » 80

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale . . . . » 120

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . » 35

tecniche chimiche e biochimiche applicate. . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche micologiche e parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . ore 40

tecnica diagnostica microbiologica e virologica. . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . » 35

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale. . . . . » 25

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale. . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . » 35

Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . » 35

tecniche enzimatiche. . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche. . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica	ore	30
tecniche di analisi morfologica . . .	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 213. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

biochimica, biochimica clinica, biochimica patologica, microbiologia, virologia, parassitologia; istituto di patologia generale e servizio trasfusionale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Messina, addì 27 ottobre 1989

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

89A5497

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 novembre 1989, n. 27.

Razionalizzazione della rete di macellazione e lavorazione carni in vista del Mercato unico europeo.

Agli assessori regionali alla sanità

All'assessore provinciale alla sanità di Trento

All'assessore provinciale all'agricoltura di Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni e province autonome

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Direzione generale produzione agricola

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Alle facoltà di medicina veterinaria

All'Istituto superiore di sanità

Alla Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione

Al Servizio centrale di programmazione sanitaria

Al Servizio ispettivo centrale

U.N.I.C.E.B.

Assocarni

C.I.M.

ASS.I.C.A.

Al comando carabinieri NAS

Il Piano sanitario nazionale in corso di elaborazione da parte dello scrivente Ministero indica, tra le azioni da svolgere con carattere di priorità, l'azione di potenziamento della sanità pubblica veterinaria nell'ambito della quale si ritiene necessario, tra l'altro, intervenire per «razionalizzare la rete di macellazione pubblica e privata, promuovendo la chiusura dei macelli non attivi ed igienicamente pericolosi e sorvegliando l'igienicità e l'impatto ambientale dei macelli e le condizioni di salute dei lavoratori addetti».

Dal predetto Piano sanitario nazionale ci si attende come risultati: «L'avvio del processo di chiusura dei macelli ritenuti pericolosi o inutilizzati, e, nel corso del triennio, il censimento di tutti i macelli sia pubblici sia privati esistenti nelle regioni con indicazioni sulla qualità degli standard igienico-sanitari e sulla qualità delle carni macellate al fine di derivarne indicatori di pericolosità».

La previsione programmatica dell'approvando Piano sanitario nazionale ben si sposa con l'esigenza, ormai improrogabile, di adeguare la rete nazionale di macellazione, lavorazione e deposito delle carni alle esigenze poste dall'imminente attuazione del mercato unico europeo.

In proposito, è doveroso segnalare alle SS.LL. che le linee tendenziali dello sviluppo della normativa sanitaria comunitaria sono rivolte, nella prospettiva del mercato unico, a raggiungere un unico standard igienico-sanitario per tutti i macelli e laboratori lavorazione carni situati sul territorio comunitario.

È noto che oggi in Italia, come del resto negli altri Paesi comunitari, esiste un doppio livello sanitario nella produzione e lavorazione della carne di bestiame (carne di bovini, suini, ovi-caprini ed equini): livello sanitario che ha uno *status* comunitario e livello sanitario che ha uno *status*, inferiore, nazionale.

Questa sperequazione, frutto del compromesso fra esigenze sanitarie ed esigenze commerciali, cesserà di esistere presumibilmente entro il 1992.

L'obiettivo di avere nella Comunità un unico livello sanitario, il più alto possibile, nella produzione e lavorazione delle carni, obiettivo fissato dalla commissione delle Comunità europee nel suo libro bianco del 1985, ha infatti trovato importanti conferme nelle decisioni recentemente adottate dai Governi dei dodici Paesi membri.

La direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988, n. 88/409/CEE (in «G.U.» delle Comunità europee n. L 194 del 22 luglio 1988) che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni destinate al mercato nazionale ed i livelli del contributo da riscuotere per l'ispezione di dette carni, impone agli Stati membri di attuare, a decorrere dal 1° gennaio 1990, le disposizioni necessarie per garantire che al più tardi entro il 1° gennaio 1991 tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate vengano sottoposte ad ispezione conformemente alle norme di ispezione di cui al cap. V, punti 25, 26 e 27, ai capitoli VI, VII, VIII ed al cap. IX, punto 47, secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE come successivamente modificata.

Ai sensi della sopracitata direttiva, entro il 1° gennaio 1991 in tutti i macelli e laboratori di lavorazione carni nazionali si dovranno quindi applicare le norme comunitarie relative a:

visita sanitaria *ante-mortem* (cap. V);

igiene della macellazione e del sezionamento (cap. VI);

ispezione sanitaria *post-mortem* (cap. VII);

norme relative alle carni destinate al sezionamento (cap. VIII);

controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate (cap. IX).

In attesa che il provvedimento di delega da parte del Parlamento al Governo per il recepimento di questa ed altre direttive dia modo di recepire formalmente nell'ordinamento giuridico nazionale tali norme, si ritiene fin d'ora opportuno darne diffusione riportandone in allegato il testo unificato.

L'art. 5 della direttiva n. 88/409/CEE sopracitata prevede inoltre che prima del 1° ottobre 1989 il Consiglio decida a quali condizioni estendere gli altri requisiti della direttiva n. 64/433/CEE agli stabilimenti e macelli non riconosciuti ai sensi di tale direttiva. Sempre entro tale data dovranno essere adottate le norme minime di igiene e di ispezione da osservarsi da parte di un macello che intenda limitare la propria produzione al mercato locale.

Oltre ad imporre, entro il 1° gennaio 1991, l'estensione delle norme relative all'ispezione ed al controllo sanitario delle carni a tutti i macelli e laboratori di lavorazione, la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri della CEE, su cui si è inteso attirare l'attenzione delle SS.LL., esprime in modo inequivocabile la volontà politica di adottare presto decisioni per l'estensione agli stessi impianti di tutti gli altri requisiti igienici, relativi a strutture ed attrezzature, previsti dalla direttiva n. 64/433/CEE e sue successive modifiche.

Al fine di evitare che un simile evento colga impreparato il mondo della produzione e della lavorazione delle carni, si raccomanda alle SS.LL. di informare e sensibilizzare gli operatori economici e sanitari del settore, ivi comprese le pubbliche autorità che hanno responsabilità nei confronti dei macelli comunali, sul fatto che è ormai imminente e, presumibilmente, inevitabile l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni comunitarie per tutti gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni siano essi pubblici o privati che operano sul territorio nazionale.

Si suggerisce inoltre alle SS.LL. l'opportunità di effettuare un censimento di tutti i macelli ed i laboratori di lavorazione carni esistenti sul territorio di competenza con individuazione dei singoli livelli di idoneità dal punto di vista sia igienico-sanitario sia ambientale, nonché l'opportunità di attuare un piano di razionalizzazione della rete di macellazione e lavorazione carni adeguato alle illustrate esigenze poste dall'imminente realizzazione del mercato unico europeo.

Nel restare in attesa di prendere conoscenza dei risultati del censimento e del relativo piano di razionalizzazione, si ricorda ancora alle SS.LL. che l'obiettivo di razionalizzare la rete di macellazione assume carattere di priorità nell'ambito delle azioni di sanità pubblica veterinaria individuate dal citato Piano sanitario nazionale per il triennio 1989-91.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

DIRETTIVA N. 64/433/CEE DEL 26 GIUGNO 1964, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RELATIVA A PROBLEMI SANITARI IN MATERIA DI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI FRESCHE: TESTO AGGIORNATO DEI CAPITOLI V, VI, VII, VIII E IX, DELL'ALLEGATO I.

CAPITOLO V

Visita sanitaria ante mortem

25) Gli animali devono essere sottoposti alla visita *ante mortem* il giorno stesso del loro arrivo al macello o prima dell'inizio della macellazione giornaliera.

Il responsabile del macello o il suo agente deve facilitare le operazioni di ispezione sanitaria *ante mortem*, in particolare qualsiasi manipolazione ritenuta necessaria.

Ogni animale macellato deve portare un marchio di identificazione il quale permetta all'autorità competente di determinare l'origine di detto animale.

26) Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita *ante mortem* a regola d'arte e in condizioni d'illuminazione adeguate.

27) La visita deve permettere di accertare:

a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico che possa far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di malattie o turbe generali che possono rendere le carni inadatte al consumo umano; si dovrà altresì prestare attenzione a qualsiasi segno dal quale risulti che all'animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi, o che esso possa aver consumato qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana;

c) se presentano segni di stanchezza o di agitazione o lesioni.

CAPITOLO VI

Igiene della macellazione e del sezionamento

29) Gli animali da macello introdotti nei locali per la macellazione devono essere immediatamente macellati e le operazioni di dissanguamento, scuoiatura o depilazione, tolettatura ed eviscerazione devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni.

30) Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue destinato al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti. Esso non può essere agitato a mano, ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.

31) Salvo per i suini e senza pregiudizio del punto 40 D *a)* seconda frase è obbligatorio lo scuoiamento immediato e completo. I suini, se non vengono scuoiati, devono essere immediatamente privati delle setole. Per tale operazione possono essere utilizzati coadiuvanti, a condizione che gli animali siano successivamente risciacquati a fondo con acqua potabile.

32) L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente e terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento o, in caso di macellazione imposta da un rito religioso, mezz'ora dopo il dissanguamento. Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa; ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo digerente e ogni altra parte dell'animale necessaria per l'ispezione o eventualmente necessaria per l'esecuzione dei controlli previsti nella direttiva n. 86 469 CEE. Le parti suddette devono restare nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell'ispezione. Tuttavia i peni possono essere evacuati immediatamente purché non presentino alcun segno patologico o lesione. Per tutte le specie, i reni devono essere privati della loro copertura di grasso; nel caso degli animali delle specie bovina e suina e dei solipedi, va asportata anche la capsula perirenale.

33) È vietato piantare coltelli nelle carni, utilizzare panni o altri materiali per la loro ripulitura o procedere a loro insufflazione. Tuttavia, l'insufflazione di un organo può essere autorizzata quando sia imposta da un rito religioso, ma l'organo insufflato deve essere escluso dagli scambi intracomunitari.

34) Le carcasse dei solipedi, dei suini di oltre quattro settimane e dei bovini di oltre sei mesi devono essere presentate all'ispezione tagliate in mezzene con tagli longitudinali della colonna vertebrale. Se necessario, per esigenze ispettive il veterinario ufficiale può richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa di qualsiasi animale.

35) È vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, al sezionamento della carcassa e all'asportazione o al trattamento di qualsiasi parte dell'animale macellato.

36) Le carni trattenute in osservazione o sequestrate, gli stomachi, gli intestini e i sottoprodotti non commestibili devono essere deposti appena possibile in reparti appositi.

37) Se il sangue o le frattaglie di più animali sono raccolti nello stesso recipiente prima che sia terminata l'ispezione *post mortem* tutto il contenuto del recipiente deve essere escluso dagli scambi intracomunitari quando la carcassa di uno di tali animali sia riconosciuta inadatta al consumo umano.

CAPITOLO VII

Ispezione sanitaria post mortem

38) L'animale deve essere sottoposto ad ispezione immediatamente dopo la macellazione, per assicurare che esso sia idoneo al consumo umano.

39) L'ispezione *post mortem* deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato, in particolare degli organi di cui alla lettera *b)*;

b) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, della lingua e di alcuni linfonodi nonché, tenuto conto delle conclusioni del veterinario ufficiale, dell'utero e della mammella;

c) le incisioni di taluni organi e linfonodi; se, dall'ispezione visiva o dalla palpazione di taluni organi, risulta che l'animale è affetto da lesioni tali da poter provocare la contaminazione delle carcasse, delle apparecchiature, del personale o dei locali di lavoro, questi organi non devono essere incisi nel locale di macellazione o in altre parti dello stabilimento dove possa verificarsi la contaminazione di carni fresche;

d) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

e) se del caso, analisi di laboratorio, comportanti in particolare la ricerca delle sostanze di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*.

40) Il veterinario ufficiale deve eseguire, in particolare, le operazioni seguenti:

A) Nei bovini di età superiore a sei settimane:

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei). Esame dei masseteri esterni in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni) che devono essere incisi lungo un unico piano. Esame visivo e palpazione della lingua previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

b) ispezione della trachea: esame visivo e palpazione dei polmoni e dell'esofago; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. B bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto intraventricolare;

d) esame visivo del diaframma;

e) esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e un'incisione alla base del lobo caudato per esaminare i dotti biliari. Ispezione e palpazione dei linfonodi pancreatici;

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

j) esame visivo degli organi genitali;

k) esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus galactophores), salvo quando esse sono escluse dal consumo umano.

I linfonodi sopra menzionati di cui è prescritta l'incisione devono essere sottoposti sistematicamente ad incisioni multiple e ad un esame visivo.

B) Nei bovini di età inferiore a sei settimane:

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (lnn. retropharyngiales). Ispezione della cavità boccale e retroboccale e palpazione della lingua. Asportazione delle amigdale;

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d) esame visivo del diaframma;

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g) esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

j) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

C) Nei suini:

a) esame visivo della testa e della gola. Incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (lnn. mandibulares); esplorazione della cavità boccale e retroboccale e della lingua. Asportazione delle amigdale;

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;

d) esame visivo del diaframma;

e) esame visivo del fegato, dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g) esame visivo e palpazione della milza;

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

j) esame visivo degli organi genitali;

k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;

l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

D) Negli ovini e nei caprini:

a) esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle condizioni di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, è esclusa dal consumo umano;

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;

d) esame visivo del diaframma;

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per esaminare i dotti biliari;

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

g) esame visivo e palpazione della milza;

h) esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

j) esame visivo degli organi genitali;

k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;

l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

E) Nei solipedi domestici:

a) esame visivo della testa dopo asportazione della lingua ed esame visivo della gola; palpazione e incisione, se del caso, dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (lnn. submaxillares, retropharingiales, mandibulares e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

b) esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c) esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d) esame visivo del diaframma;

e) esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; se del caso, incisione del fegato e dei linfonodi periportali;

f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudaless); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g) esame visivo e palpazione della milza;

h) esame visivo dei reni; palpazione dei reni e, se del caso, incisione dei reni e dei linfonodi renali (lnn. renales);

i) esame visivo della pleura e del peritoneo;

j) esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente;

k) esame visivo delle mammelle e dei relativi linfonodi (lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi supramammari;

l) esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte;

m) ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (lymphonodi subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare mediante distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere aperti ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

F) In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire ulteriori tagli e ispezioni delle parti in causa degli animali che ritiene necessari per fare una diagnosi definitiva.

41) Il veterinario ufficiale deve inoltre effettuare sistematicamente:

A) La ricerca della cisticercosi nei suini, in corrispondenza delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia dei pilastri del diaframma dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe e se necessario della parete addominale e degli psoas, liberati al tessuto adiposo.

B) La ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni e loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

Questo esame può essere però sostituito da esami alternativi in conformità della procedura di cui all'art. 16.

C) Le carni suine fresche contenenti muscoli striati debbono essere sottoposte ad una ricerca delle trichine sotto la sorveglianza e la responsabilità del veterinario ufficiale.

L'esame deve essere effettuato secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentati, in particolare metodi fissati nelle direttive CEE o altre norme internazionali.

I risultati devono essere valutati sulla base di un metodo di riferimento stabilito secondo la procedura dell'art. 16, previo parere del comitato scientifico e veterinario e devono essere almeno equivalenti per quanto riguarda l'esattezza ed un esame trichinoscopico ai sensi dell'allegato I, punto I, della direttiva n. 77/96/CEE.

La commissione pubblica tale metodo di riferimento nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

D) I risultati delle ispezioni sanitarie *ante* e *post mortem* vengono registrati dal veterinario ufficiale e in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile all'uomo, di cui all'art. 6-*bis*, vengono comunicati alle autorità competenti preposte al controllo della mandria da cui provengono gli animali e al responsabile della stessa mandria.

CAPITOLO VIII

Norme relative alle carni destinate al sezionamento

42) Il sezionamento in pezzi più piccoli di quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto *A)* (ndr. carcasse, mezzene o quarti), il disossamento o il sezionamento di fegati di bovini è autorizzato soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti.

43) Il responsabile del laboratorio o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare l'operazione di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; tra l'altro, devono essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio laboratorio.

44) Le carni che non rispondono alle condizioni, di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto *B)*, lettera *b)*, possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per garantire la rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni.

45) *a)* Le carni fresche devono essere trasferite progressivamente, secondo necessità, nei locali di cui al cap. II, punto 14, lettera *b)*. Subito dopo il sezionamento le carni devono essere trasportate nel locale frigorifero appropriato di cui al cap. II, punto 14, lettera *a)*;

b) durante il lavoro di sezionamento, disossamento, condizionamento ed imballaggio, le carni devono essere mantenute costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 7°C. Durante il sezionamento la temperatura del locale deve essere inferiore o uguale a + 12°C. Durante le operazioni di sezionamento, confezionamento e imballaggio i fegati bovini devono essere mantenuti costantemente ad una temperatura interna inferiore o uguale a + 3°C;

c) in deroga alle lettere *a)* e *b)* le carni possono essere sezionate a caldo: in tal caso devono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento; il locale di macellazione e quello di sezionamento devono allora essere situati in uno stesso isolato ed essere sufficientemente vicini l'uno all'altro, dato che carni da sezionare devono essere trasferite senza rotture del carico da un locale all'altro e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Subito dopo il sezionamento e, se del caso, l'imballaggio, le carni devono essere trasportate in un locale frigorifero appropriato;

d) il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le scheggie d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano devono essere raccolte via via nei recipienti di cui al punto 4, lettera *d)*.

CAPITOLO IX

Controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate

46) Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:

ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 46 e destinate agli scambi intracomunitari;

controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al cap. IV, nonché dell'igiene del personale, compresi gli abiti;

esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio che per esempio possono rivelare la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami devono essere consegnati in un registro.

89A5499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Bank of America di San Francisco (California - U.S.A.) ad istituire una filiale in Milano

Con decreto ministeriale 3 novembre 1989, la Bank of America, con sede in San Francisco (California - U.S.A.), è stata autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano.

89A5502

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Orvieto

Con decreto ministeriale 3 novembre 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 8, 9, 10, 15, 18, 22, 23, 24, 25 e 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto.

89A5503

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello

Con decreto ministeriale 3 novembre 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 10, 14, 17, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 43 e 55 e la soppessione degli articoli 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

89A5504

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo

Con decreto ministeriale 4 novembre 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 2, terzo comma, 4, 6, 7, 8, 11, 13, nono comma, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, primo e terzo comma, 28, 30, 40, 42, 43 e 46, la soppressione dei vigenti articoli 5 e 44 e la conseguente rinumerazione degli articoli non modificati dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo.

89A5505

N. 227

Corso dei cambi del 23 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1338.200	1338.200	1338.10	1338.200	1338.200	1338.200	1337.660	1338.200	1338.200	1338.200
Marco tedesco	736.390	736.390	737 —	736.390	736.390	736.390	736.500	736.390	736.390	736.390
Franco francese	216.180	216.180	216.500	216.180	216.180	216.180	216.190	216.180	216.180	216.180
Lira sterlina	2088.300	2088.300	2090 —	2088.300	2088.300	2088.300	2088.250	2088.300	2088.300	2088.300
Fiorino olandese	653.030	653.030	653.200	653.030	653.030	653.030	652.900	653.030	653.030	653.030
Franco belga	35.093	35.093	35.130	35.093	35.093	35.090	35.090	35.093	35.093	35.090
Peseta spagnola	11.498	11.498	11.510	11.498	11.498	11.490	11.504	11.498	11.498	11.490
Corona danese	189.680	189.680	190 —	189.680	189.680	189.680	189.660	189.680	189.680	189.680
Lira irlandese	1941.400	1941.400	1940 —	1941.400	1941.400	1941.400	1940.700	1941.400	1941.400	—
Dracma greca	8.125	8.125	8.130	8.125	—	—	8.115	8.125	8.125	—
Escudo portoghese	8.504	8.504	8.500	8.504	8.504	8.500	8.510	8.504	8.504	8.500
E.C.U.	1502.800	1502.800	1501.25	1502.800	1502.800	1502.800	1502.700	1502.800	1502.800	1502.800
Dollaro canadese	1143.500	1143.500	1145 —	1143.500	1143.500	1143.500	1143.400	1143.500	1143.500	1143.500
Yen giapponese	9.268	9.268	9.250	9.268	9.268	9.260	9.267	9.268	9.268	9.260
Franco svizzero	827,750	827.750	827,250	827,750	827.750	827.750	828 —	827.750	827.750	827.750
Scellino austriaco	104,620	104.620	104,700	104,620	104.620	104.620	104.600	104.620	104.620	104.620
Corona norvegese	194,360	194.360	194.500	194.360	194.360	194.360	194.460	194.360	194.360	194.370
Corona svedese	208,120	208.120	208.500	208,120	208.120	208.120	208.020	208.120	208.120	208.120
Marco finlandese	314,750	314,750	315 —	314,750	314,750	314,750	314.900	314.750	314.750	—
Dollaro australiano	1045.250	1045,250	1045 —	1045.250	1045.250	1045.250	1044.500	1045.250	1045.250	1045.250

Media dei titoli del 23 novembre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	70.950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,425
» » » 22- 6-1987/91	90,850
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	73,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 13.25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	90.025
» » » TR 2.5% 1983/93	89.925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,775
» » » » 16- 8-1985/90	99.700
» » » » 18- 9-1985/90	99.500
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101.225
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101.175
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101.050
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100.225
» » » » 18- 3-1986/91	99,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984 91	100.375
» » » »	1- 5-1984 91	100.575
» » » »	1- 6-1984 91	100.550
» » » »	1- 7-1984 91	100.350
» » » »	1- 8-1984 91	100.125
» » » »	1- 9-1984 91	100.075
» » » »	1-10-1984 91	100.100
» » » »	1-11-1984 91	100.300
» » » »	1-12-1984 91	100.025
» » » »	1- 1-1985 92	99.750
» » » »	1- 2-1985 92	98.800
» » » »	18- 4-1986 92	97.950
» » » »	19- 5-1986 92	97.150
» » » »	20- 7-1987 92	97.725
» » » »	19- 8-1987 92	97.825
» » » »	1-11-1987 92	97.925
» » » »	1-12-1987 92	97.800
» » » »	1- 1-1988 93	97.175
» » » »	1- 2-1988 93	97.050
» » » »	1- 3-1988 93	96.900
» » » »	1- 4-1988 93	97.025
» » » »	1- 5-1988 93	98.125
» » » »	1- 6-1988 93	98.550
» » » »	18- 6-1986 93	95.950
» » » »	1- 7-1988 93	98.375
» » » »	17- 7-1986 93	95.750
» » » »	1- 8-1988 93	98.200
» » » »	19- 8-1986 93	94.750
» » » »	1- 9-1988 93	97.450
» » » »	18- 9-1986 93	94.750
» » » »	1-10-1988 93	97.550
» » » »	20-10-1986 93	95.925
» » » »	1-11-1988 93	97.900
» » » »	18-11 1986 93	96.875
» » » »	19-12-1986 93	96.450
» » » »	1- 1-1989 94	97.575
» » » »	1- 2-1989 94	97.300
» » » »	1- 3-1989 94	96.925
» » » »	15- 3-1989 94	96.775
» » » »	1- 4-1989 94	96.875
» » » »	1-10-1987 94	97.100
» » » »	1- 2-1985 95	96.200
» » » »	1- 3-1985 95	93.175
» » » »	1- 4-1985 95	92.900
» » » »	1- 5-1985 95	92.900
» » » »	1- 6-1985/95	93.150
» » » »	1- 7-1985 95	94.500
» » » »	1- 8-1985 95	93.725
» » » »	1- 9-1985 95	93.750
» » » »	1-10-1985 95	94.400
» » » »	1-11-1985 95	94.850
» » » »	1-12-1985 95	94.800
» » » »	1- 1-1986/96	94.850
» » » »	1- 1-1986 96 II	94.675
» » » »	1- 2-1986 96	94.725
» » » »	1- 3-1986/96	93.775
» » » »	1- 4-1986/96	93.150
» » » »	1- 5-1986/96	93.500
» » » »	1- 6-1986/96	93.925
» » » »	1- 7-1986/96	93.775
» » » »	1- 8-1986/96	93.100
» » » »	1- 9-1986/96	93.250
» » » »	1-10-1986/96	93.075
» » » »	1-11-1986/96	93.400
» » » »	1-12-1986/96	93.800
» » » »	1- 1-1987/97	93.525
» » » »	1- 2-1987/97	93.200
» » » »	18- 2-1987/97	93.200
» » » »	1- 3-1987/97	93.100
» » » »	1- 4-1987/97	92.450
» » » »	1- 5-1987/97	92.800
» » » »	1- 6-1987/97	93.800
» » » »	1- 7-1987/97	93.675
» » » »	1- 8-1987/97	93.050
» » » »	1- 9-1987/97	95.825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.500
» » »	12.50%	1- 1-1990	99.975
» » »	9.25%	1- 2-1990	99.275
» » »	12.50%	1- 2-1990	100.225
» » »	9.15%	1- 3-1990	99.175
» » »	10.50%	1- 3-1990	99.175
» » »	12.50%	1- 3-1990	100.275
» » »	10.50%	15- 3-1990	99.100
» » »	9.15%	1- 4-1990	98.800
» » »	10.50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.075
» » »	10.50%	15- 4-1990	99.025
» » »	9.15%	1- 5-1990	98.675
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99.525
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	98.825
» » »	10.50%	18- 5-1990	98.825
» » »	9.15%	1- 6-1990	98.475
» » »	10.00%	1- 6-1990	99.150
» » »	10.50%	16- 6-1990	98.675
» » »	9.50%	1- 7-1990	98.625
» » »	10.50%	1- 7-1990	98.900
» » »	11.00%	1- 7-1990	98.650
» » »	9.50%	1- 8-1990	98.525
» » »	10.50%	1- 8-1990	98.675
» » »	11.00%	1- 8-1990	98.525
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.150
» » »	11.25%	1- 9-1990	98.500
» » »	11.50%	1- 9-1990	98.650
» » »	9.25%	1-10-1990	97.575
» » »	11.50%	1-10-1990	98.675
» » »	11.50%	1-10-1990 B	98.575
» » »	9.25%	1-11-1990	97.575
» » »	9.25%	1-12-1990	97.325
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.550
» » »	11.50%	1-11-1991	96.750
» » »	11.50%	1-12-1991	96.825
» » »	9.25%	1- 1-1992	93.525
» » »	9.25%	1- 2-1992	93.575
» » »	11.00%	1- 2-1992	95.175
» » »	9.15%	1- 3-1992	93.525
» » »	12.50%	1- 3-1992	97.175
» » »	9.15%	1- 4-1992	93.725
» » »	11.00%	1- 4-1992	94.900
» » »	12.50%	1- 4-1992	97.325
» » »	12.50%	18- 4-1992	97.150
» » »	9.15%	1- 5-1992	93.675
» » »	11.00%	1- 5-1992	94.825
	12.50%	1- 5-1992	97.250
» » »	9.15%	1- 6-1992	94.450
» » »	10.50%	1- 7-1992	96.100
» » »	11.50%	1- 7-1992	95.900
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.275
» » »	12.50%	1- 9-1992	97.225
» » »	12.50%	1-10-1992	96.925
» » »	12.50%	1- 2-1993	97.175
» » »	12.50%	1-11-1993	96.350
» » »	12.50%	17-11-1993	96.425
» » »	12.50%	1- 1-1994	96.625

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983 90	11.50%	101.250
» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	102.350
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	96.400
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	94.575
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	94.525
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	94.525
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	102.650
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99.100
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	99.850
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	97.650
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	93.650
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	96.425
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	93.100
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.950
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	96.125
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	88.850
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	88.925
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	93.825
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	94.275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M23119

N. 228

Corso dei cambi del 24 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1327 —	1327 —	1327 —	1327 —	1327 —	1327 —	1326,75	1327 —	1327 —	1327 —
Marco tedesco	738,25	738.25	738,50	738,25	738.25	738.25	738.25	738.25	738.25	738.25
Franco francese	216,25	216,25	216 —	216,25	216,25	216.25	216.35	216.25	216.25	216.25
Lira sterlina	2078,95	2078,95	2080 —	2078.95	2078,95	2078.95	2079 —	2078.95	2078.95	2078.95
Fiorino olandese	654.52	654,52	654,50	654,52	654.52	654.52	654.60	654.52	654.52	654.52
Franco belga	35.159	35.159	35.17	35.159	35,195	35.195	35.158	35.159	35.159	35.15
Peseta spagnola	11.502	11,502	11,51	11.502	11.502	11.502	11.508	11.502	11.502	11.50
Corona danese	190,09	190,09	190.25	190.09	190.09	190.09	190,14	190.09	190,09	190.15
Lira irlandese	1946,50	1946,50	1946 —	1946.50	1946.50	1946.50	1946.30	1946.50	1946.50	—
Dracma greca	8.109	8,109	8.09	8.109	—	—	8.109	8.109	8.109	—
Escudo portoghese	8.501	8,501	8,50	8,501	8.501	8.501	8.508	8.501	8.501	8.50
E.C.U.	1501,70	1501,70	1504,25	1501,70	1501.70	1501.70	1501.25	1501.70	1501.70	1501.70
Dollaro canadese	1139 —	1139 —	1137 —	1139 —	1139 —	1139 —	1138.40	1139 —	1139 —	1139 —
Yen giapponese	9,260	9,260	9,23	9,260	9,260	9.260	9,256	9.260	9.260	9.26
Franco svizzero	824,03	824,03	825 —	824,03	824,03	824,03	824.40	824.03	824,03	824.40
Scellino austriaco	104,655	104.655	104,80	104,655	104,655	104.655	104.700	104.655	104.655	104.65
Corona norvegese	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —	194 —
Corona svedese	207,50	207,50	207,60	207,50	207,50	207.50	207.30	207.50	207.50	207.50
Marco finlandese	314,70	314,70	315,50	314,70	314,70	314,70	314.90	314.70	314.70	—
Dollaro australiano	1043 —	1043 —	1042 —	1043 —	1043 —	1043 —	1040.75	1043 —	1043 —	1043 —

Media dei titoli del 24 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101.175
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	104.925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,850
» » » 22- 6-1987/91	90.900
» » » 18- 3-1987/94	73.250
» » » 21- 4-1987/94	73.200
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	92.350
Certificati di credito del Tesoro 13.25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	90,275
Certificati di credito del Tesoro 8.50% 18- 9-1987/93	90.025
» » » TR 2.5% 1983/93	89.925
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99.775
» » » » 16- 8-1985/90	99.750
» » » » 18- 9-1985/90	99.525
» » » » 18-10-1985/90	99.800
» » » » 1-11-1983/90	101.225
» » » » 18-11-1985/90	99.900
» » » » 1-12-1983/90	101.200
» » » » 18-12-1985/90	99.975
» » » » 1- 1-1984/91	101.075
» » » » 17- 1-1986/91	99.600
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	99.525
» » » » 1- 3-1984/91	100.250
» » » » 18- 3-1986/91	99.450

Certificati	di credito del	Tesoro	Ind.	Scadenza	Prezzo
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100.375
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.575
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.550
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.300
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.125
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100 —
»	»	»	»	1-10-1984/91	100.100
»	»	»	»	1-11-1984/91	100.300
»	»	»	»	1-12-1984/91	100.025
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99.750
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98.825
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97.950
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97.175
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97.725
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97.825
»	»	»	»	1-11-1987/92	97.925
»	»	»	»	1-12-1987/92	97.800
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97.175
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97.025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96.875
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96.975
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98.125
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98.500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98.400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95.750
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98.175
»	»	»	»	19- 8-1986/93	94.750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97.475
»	»	»	»	18- 9-1986/93	94.725
»	»	»	»	1-10-1988/93	97.575
»	»	»	»	20-10-1986/93	95.850
»	»	»	»	1-11-1988/93	97.850
»	»	»	»	18-11-1986/93	96.875
»	»	»	»	19-12-1986/93	96.450
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97.600
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97.275
»	»	»	»	1- 3-1989/94	96.875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96.750
»	»	»	»	1- 4-1989/94	96.875
»	»	»	»	1-10-1987/94	97.075
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96.175
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93.175
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92.875
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92.875
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93.200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94.425
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93.675
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93.650
»	»	»	»	1-10-1985/95	94.400
»	»	»	»	1-11-1985/95	94.850
»	»	»	»	1-12-1985/95	94.750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	94.825
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	94.450
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94.675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93.800
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93.150
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93.475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	93.900
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93.750
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93.050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93.200
»	»	»	»	1-10-1986/96	93.025
»	»	»	»	1-11-1986/96	93.375
»	»	»	»	1-12-1986/96	93.775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93.500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93.175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93.125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93.125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92.475
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92.750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93.725
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93.600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93.025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95.750

Buoni	Tesoro	Pol.	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.500
»	»	»	12.50%	1- 1-1990	99.975
»	»	»	9.25%	1- 2-1990	99.275
»	»	»	12.50%	1- 2-1990	100.225
»	»	»	9.15%	1- 3-1990	99.150
»	»	»	10.50%	1- 3-1990	99.225
»	»	»	12.50%	1- 3-1990	100.275
»	»	»	10.50%	15- 3-1990	99.125
»	»	»	9.15%	1- 4-1990	98.825
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	98.975
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100.300
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	99 —
»	»	»	9.15%	1- 5-1990	98.650
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 Q	99.500
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 B	98.825
»	»	»	10.50%	18- 5-1990	98.825
»	»	»	9.15%	1- 6-1990	98.475
»	»	»	10.00%	1- 6-1990	99.150
»	»	»	10.50%	16- 6-1990	98.650
»	»	»	9.50%	1- 7-1990	98.650
»	»	»	10.50%	1- 7-1990	98.900
»	»	»	11.00%	1- 7-1990	98.650
»	»	»	9.50%	1- 8-1990	98.500
»	»	»	10.50%	1- 8-1990	98.650
»	»	»	11.00%	1- 8-1990	98.500
»	»	»	9.25%	1- 9-1990	98.150
»	»	»	11.25%	1- 9-1990	98.525
»	»	»	11.50%	1- 9-1990	98.625
»	»	»	9.25%	1-10-1990	97.550
»	»	»	11.50%	1-10-1990	98.725
»	»	»	11.50%	1-10-1990 B	98.575
»	»	»	9.25%	1-11-1990	97.500
»	»	»	9.25%	1-12-1990	97.275
»	»	»	12.50%	1- 3-1991	101.575
»	»	»	11.50%	1-11-1991	96.675
»	»	»	11.50%	1-12-1991	96.725
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	93.525
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	93.550
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	95.075
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	93.450
»	»	»	12.50%	1- 3-1992	97.075
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	93.875
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	94.800
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	97.250
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	97.075
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	93.825
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	94.800
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	97.300
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	94.475
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	95.950
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	95.875
»	»	»	11.50%	1- 8-1992	95.250
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	97.250
»	»	»	12.50%	1-10-1992	96.925
»	»	»	12.50%	1- 2-1993	97.050
»	»	»	12.50%	1-11-1993	96.225
»	»	»	12.50%	17-11-1993	96.275
»	»	»	12.50%	1- 1-1994	96.625

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101 —
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	102.100
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96.400
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	94.600
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94.525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94.400
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102.200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,250
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99.600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,050
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	88,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	83,650
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Fornaci 81», con sede in Pistoia, costituita l'11 marzo 1972 per rogito notaio Francesco Caponnetto ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Lorenzo Magrini, residente a Serravalle (Pistoia).

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 la gestione commissariale della società cooperativa «Saturno 75 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata fino all'11 maggio 1990 ed il sig. Roberto Baiocchini ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Giovanni Maria Locatelli.

89A5506

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 8 settembre 1989 concernente: «Applicazione dei nuovi modelli per le domande di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato o di rettifica dei dati identificativi e per le dichiarazioni di inizio e variazione attività, in materia di imposta sul valore aggiunto». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1989).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alle pagine 1, 3 e 5 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Applicazione dei* nuovi modelli per *le domande* di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato *o di rettifica dei dati identificativi e per le dichiarazioni di inizio e variazione attività*, in materia di imposta sul valore aggiunto», si legga: «*Approvazione di* nuovi modelli per *la domanda* di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato *e per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività*, in materia di imposta sul valore aggiunto».

89A5528

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1989 concernente: «Annullamento della quota parte di lire 17,753 miliardi sull'impegno assunto, in conto residui 1987, con il decreto ministeriale 2 marzo 1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1989).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 13, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Annullamento della quota parte di lire *17,753* miliardi ...», si legga: «Annullamento della quota parte di lire *12,663* miliardi ...».

Nel testo del decreto, al quarto rigo del quarto comma delle premesse, dove è scritto: «... una quota parte di lire *17,753* miliardi, pari *al finanziamento approvato dal* CIPE ...», si legga: «... una quota parte di lire *12,663* miliardi pari *alla prima assegnazione del* CIPE ...».

Al terzo rigo dell'art. 1 del dispositivo, alla pag. 14, prima colonna, dove è scritto: «... è annullata la quota parte di lire *17,753 miliardi, pari alla revoca del* finanziamento ...», si legga: «... è annullata la quota parte di lire *12,663 miliardi, relativa al* finanziamento ...».

Al penultimo rigo del successivo art. 2, riportato alla stessa pagina e nella medesima colonna, dove è scritto: «... verranno pertanto ridotte dell'importo di lire *17,753* miliardi, di cui ...», si legga: «... verranno pertanto ridotte dell'importo di lire *12,663* miliardi, di cui ...».

89A5484

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***